

Mandato per l'espletamento di operazioni doganali di importazione

La Società
con sede in.....
Via
P.IVA.....
in persona del legale rappresentante, Sig.
(di seguito "Mandante"),

conferisce con la presente mandato

alla Società Saimare Spa
con sede in Genova,
Via Scarsellini n. 155,
P. IVA 00279760102
(di seguito "Mandatario"),

ad operare in dogana in nostra rappresentanza sia diretta che indiretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 Reg. (UE) n. 952/2013, secondo le modalità che il Mandatario riterrà più opportune, nel nostro esclusivo interesse e tenuto conto della natura particolare dell'operazione da svolgere, anche avvalendosi per la cura e il disbrigo delle relative operazioni, formalità e adempimenti dell'opera dei propri Doganalisti:

- Sig. Luca Ricciardi
- Sig.ra Paola Bottigliero
- Sig. Sergio Landolfi
- Sig. Carlo Tigoli

regolarmente iscritti all'Albo e accreditati presso l'Autorità Doganale.

Art. 1

(Oggetto del contratto ed incaricati delle operazioni doganali)

1.1 Le operazioni coperte dal presente accordo hanno ad oggetto le pratiche doganali di importazione, nonché quelle necessarie per l'introduzione delle merci in Deposito Iva, ove richiesto, e le eventuali operazioni connesse o accessorie che di volta in volta verranno commissionate, via fax, e-mail o tramite la consegna dei relativi documenti, su merci a noi destinate.

Il presente accordo comprende, inoltre, la presentazione di richieste e lo svolgimento di ogni adempimento necessario alla rettifica, alla revisione dell'accertamento e al rimborso dei dazi per i quali il mandatario si intende quindi pienamente delegato.

Art. 2

(Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati)

Nell'esecuzione delle relative attività, i soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali, si atterranno strettamente alle istruzioni del Mandatario, il quale si impegna, a sua volta, a rendere immediatamente nota al Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento del loro incarico o variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso.

Il Mandatario risponde per colpa nella scelta degli incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali nell'esecuzione del presente incarico e nel limite delle istruzioni impartitegli, ex. art. 1717, commi 2 e 3, c.c. A tal fine, una copia originale del presente contratto sarà

consegnata ai soggetti che cureranno le operazioni doganali sia in rappresentanza diretta che indiretta.

Art. 3

(Obblighi del Mandante)

Il Mandante dichiara che le merci oggetto del presente mandato non appartengono, salva espressa indicazione contraria fornita per iscritto caso per caso, alle categorie dei prodotti di seguito menzionate:

1. **Prodotti derivati dalla foca.** I prodotti non derivano dalla foca in conformità del Regolamento (UE) n. 2015/1850, di applicazione del Regolamento (CE) 1007/2009.
2. **Prodotti chimici.** I prodotti non sono soggetti alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche e successive modifiche ed integrazioni.
3. **Prodotti che riducono lo strato di ozono.** I prodotti non rientrano fra quelli citati nel Reg. CE n.1005/2009 relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modifiche ed integrazioni.
4. **Prodotti e tecnologie militari .** I prodotti non rientrano fra quelli indicati nelle note "MG" in base al Reg. (UE) n. 267/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
5. **Prodotti compresi nella dichiarazione di Washington .** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche ed integrazioni.
6. **Tortura e repressione.** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al reg. CE n.1236/2005 relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, e successive modifiche ed integrazioni.
7. **Rifiuti.** I prodotti non sono da considerarsi rifiuti e non rientrano nell'elenco di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 (TU Ambiente) e successive modifiche e integrazioni.
8. **Controllo sulla pelle da pellicceria di cane e gatto.** I prodotti non contengono pelliccia di cane e gatto, in conformità del Regolamento CE n. 1523/2007.
9. **Materiali di armamento.** I prodotti non appartengono ai materiali di armamento di cui alla legge 185/90.
10. **Gas fluorati ad effetto serra.** I prodotti non rientrano tra quelli interessati dal divieto di immissione in commercio di gas fluorati ad effetto serra di cui a Reg. (UE) n. 517/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Mandante dichiara che le merci importate e i loro imballaggi sono in regola per quanto riguarda le etichettature e che non presentano marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché in violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale e degli articoli 517 e seguenti del C.P.

Il Mandante solleva e tiene indenni il mandatario ed i suoi sub-mandatari espressamente nominati in virtù del presente contratto, da ogni responsabilità od onere, incluso costi per spese legali, connesso all'espletamento del presente mandato e venutosi a determinare per cause ad egli esclusivamente ascrivibili, qualora, anche per responsabilità del suo fornitore, fornisca documenti o informazioni incomplete o non veritiere.

Art. 4

(Poteri del Mandatario e degli altri incaricati)

Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali di cui il Mandatario si dovesse eventualmente avvalere, ogni e più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime e le altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del mandato.

Al fine della determinazione del valore in dogana, il Mandante dichiara quanto segue:

- le informazioni relative agli elementi costitutivi del valore in dogana della merce ed i valori indicati sulle fatture di importazione corrispondono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per dette merci;
- non esistono restrizioni sulla cessione o sull'utilizzazione delle merci importate dal mandante;
- non esistono legami fra il mandante e le società venditrici ai sensi dell'art.127 del Reg. (UE) n. 2015/2447;
- nessuno degli elementi previsti dall'art. 71 del Codice Doganale dell'Unione, tra quelli da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, sono da includersi nelle transazioni di cui trattasi ad esclusione delle spese di trasporto ed assicurazione quando non comprese nel prezzo di fattura;
- il mandante si impegna ad adempiere agli obblighi imposti dal D.L. 223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani) nonché a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Amministrazione Finanziaria dovesse eventualmente richiedere ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 2015/2447.

Art. 5

(Revoca del mandato)

5.1. Il presente mandato è valido sino a revoca dello stesso da parte del mandante.

Luogo

Data

Il Mandante

Il Mandatario

Firma

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5.

Il Mandante

Il Mandatario

Firma